



CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- La Legge di Bilancio per il 2018 -

12 gennaio 2018

Indice:

Le modifiche al regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze	1
Le novità per la fatturazione elettronica	4
La proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti	5
Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale 4.0	7
La proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	7
Le modifiche alla disciplina dell'acquisto di carburante	8
L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL	8
Le modifiche al regime di tassazione degli utili <i>black-list</i>	8
La nuova nozione di stabile organizzazione	9
Le modifiche alla disciplina antielusiva in materia d' imposta di registro	10
Le modifiche al calendario fiscale	11
Le ulteriori novità	12

Le novità della Legge di Bilancio 2018

La **Legge 27 dicembre 2017 n. 205** – *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* (c.d. "Legge di Bilancio 2018") è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 e le disposizioni nella stessa contenute, salvo specifiche deroghe, sono entrate in vigore il **1° gennaio 2018**.

Il testo di Legge prevede oltre alla riproposizione, con alcune innovazioni, di diverse disposizioni fiscali già presenti nel sistema tributario nazionale, numerose novità di carattere fiscale riferite alle imposte dirette, indirette e ai tributi locali.

Nel quadro complessivo delle modifiche previste dal testo di Legge va inoltre segnalato il rinvio di alcune misure già introdotte in passato, come l'IRI e il superamento degli studi di settore, che sarebbero dovute entrare in vigore a decorrere dal 2017.

Data la varietà e la numerosità delle modifiche apportate dai 1.181 commi dell'articolo 1 della *Legge di bilancio 2018*, di seguito vengono analizzate nel dettaglio le principali misure di carattere fiscale contenute nel provvedimento di Legge, mentre nella tabella finale vengono presentate in forma sintetica le ulteriori novità di maggiore interesse per le imprese e per i professionisti.

1. Le modifiche al regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze

Con l'articolo 1, comma 999 e seguenti della *Legge di bilancio 2018*, il legislatore ha riformato significativamente il **regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria** conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del **26%**. Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche apportate dal legislatore può essere utile ricordare la definizione di partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis del TUIR, secondo cui:

- sono **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2%** o al **20%**, ovvero una

partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **5%** o al **25%**, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

- sono **non qualificate** le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

1.1 Le modifiche al regime fiscale dei dividendi

Le modifiche al regime fiscale dei dividendi riguardano unicamente gli utili percepiti da **persone fisiche non imprenditori**, in relazione a partecipazioni **qualificate** detenute in società residenti in Italia e in Paesi esteri aventi un regime a fiscalità non privilegiata.

Conseguentemente, rimangono invariate le regole di tassazione previste per i dividendi percepiti da:

- imprenditori individuali;
- società di persone;
- società semplici (al riguardo è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto a seguito dell'abrogazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 47 del TUIR, non sembrerebbe più previsto che i dividendi percepiti dalle stesse debbano concorrere a formare l'imponibile complessivo della società nella misura del 58,14%);
- soggetti IRES;
- persone fisiche non imprenditori in relazione a partecipazioni detenute in società estere residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

In capo ai soggetti non imprenditori tutte le rendite finanziarie – qualificate o non qualificate – scontano l'imposta sostitutiva del 26%

Prima delle modifiche introdotte dalla *Legge di bilancio 2018*, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate detenute in società residenti in Italia erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori nel modo seguente:

- ad aliquota progressiva IRPEF nel limite del 40% per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- ad aliquota progressiva IRPEF nel limite del 49,72% per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- ad aliquota progressiva IRPEF nel limite del 58,14% per gli utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Attraverso la modifica dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 47 del TUIR, **dal 1° gennaio 2018**, invece, anche tali dividendi saranno assoggettati integralmente a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, venendo meno il regime di parziale imposizione ad aliquota progressiva IRPEF sopra illustrato.

La *Legge di bilancio 2018* è altresì intervenuta sul regime fiscale dei dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate detenute in società residenti in Stati esteri aventi regime fiscale ordinario. Anche questi ultimi, infatti, **dal 1° gennaio 2018** saranno tassati integralmente mediante la ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Inoltre, l'esclusione dal reddito complessivo di tali dividendi determina la preclusione alla detrazione delle imposte pagate all'estero a norma dell'articolo 165 del TUIR, analogamente a quanto avviene per i dividendi esteri non qualificati.

Si segnala, infine, che la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sarà applicabile anche ai contratti di associazione in partecipazione in cui l'associato risulta un soggetto non imprenditore.

1.1.1 Disciplina transitoria per il nuovo regime fiscale dei dividendi

Come sopra indicato, le nuove regole di tassazione previste per i redditi di capitale trovano applicazione per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, al fine di salvaguardare il più favorevole regime di tassazione previsto per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate formati fino ad oggi, è stata prevista una **disciplina transitoria** grazie alla quale alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continueranno ad applicarsi le norme del D.M. 26 maggio 2017.

Pertanto, solo gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018 verranno immediatamente assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora per cinque anni continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo e ad essere soggetti a tassazione progressiva IRPEF all'aliquota marginale del soggetto percettore secondo le percentuali illustrate in precedenza (40%, 49,72% e 58,14%). È opportuno segnalare che, stando alla formulazione letterale della disciplina transitoria, non vi rientrerebbero le distribuzioni di utili effettuate dal 2018 in avanti, ma deliberate sino al 31 dicembre 2017. Sul punto si attendono i necessari chiarimenti atteso che la volontà del legislatore sembrerebbe quella di lasciare inalterato il previgente regime impositivo a tutte le delibere assunte sino al 31 dicembre 2022.

1.2 Le modifiche al regime fiscale delle plusvalenze

Analogamente a quanto avvenuto per i dividendi, anche per le plusvalenze la *Legge di bilancio 2018*, eliminando ogni riferimento alla tassazione progressiva IRPEF prevista per i *capital gain* di cui all'articolo 67 del TUIR derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate, ha introdotto per queste ultime la medesima tassazione prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate. Il legislatore, infatti, intervenendo contemporaneamente sull'articolo 68, comma 3, del TUIR (che viene abrogato) e sull'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997 (il cui ambito di applicazione viene ampliato anche alle partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR), introduce il regime di tassazione con imposta sostitutiva del 26% anche per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Tali modifiche riguardano unicamente le plusvalenze realizzate da **persone fisiche non imprenditori** in relazione a partecipazioni **qualificate** detenute in società residenti in Italia e in Paesi esteri aventi un regime a fiscalità non privilegiata. Conseguentemente, rimangono invariate le regole di tassazione previste per le plusvalenze realizzate da:

- imprenditori individuali;
- società di persone;
- soggetti IRES;
- persone fisiche non imprenditori e società semplici in relazione a partecipazioni detenute in società estere residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Prima delle modifiche introdotte dalla *Legge di bilancio 2018*, le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori in relazione a partecipazioni qualificate detenute in società residenti in Italia e in Stati aventi regime fiscale non privilegiato erano tassate nel modo seguente:

- ad aliquota progressiva IRPEF nel limite del 40%, se realizzate entro il 31 dicembre 2008;
- ad aliquota progressiva IRPEF nel limite del 49,72%, se realizzate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
- ad aliquota progressiva IRPEF nel limite del 58,14%, se realizzare dal 1° gennaio 2018.

A seguito delle modifiche introdotte dalla *Legge di bilancio 2018*, invece, anche tali plusvalenze scontano l'imposta sostitutiva del 26% già applicabile alle partecipazioni non qualificate. Allo stesso modo, viene modificata la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle società semplici che prima delle modifiche introdotte dal legislatore dipendeva dalle soglie di qualificazione. Allo stato attuale, pertanto, anche queste ultime applicano unicamente l'imposta sostitutiva del 26%.

Le modifiche in commento impattano anche sulla **compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze della stessa fattispecie**. In precedenza, infatti, sussistevano tre categorie distinte di plusvalenze, relative:

1. alle partecipazioni non qualificate;
2. alle partecipazioni qualificate;
3. alle partecipazioni, di qualsiasi entità, in società estere a regime fiscale privilegiato.

A seguito delle modifiche
risulta ampliata la
possibilità di compensare
plusvalenze e
minusvalenze derivanti
dalla cessione di
partecipazioni

In base a questa distinzione, pertanto, le plusvalenze della prima categoria non potevano essere compensate con le minusvalenze relative alle altre due categorie, e lo stesso con riferimento alle plusvalenze relative alla seconda e alla terza categoria, con le quali potevano essere compensate solo le minusvalenze relative rispettivamente alla seconda e alla terza categoria.

Allo stato attuale, invece, a seguito della modifica operata all'articolo 68, comma 5 del TUIR dalla *Legge di bilancio 2018*, per effetto della quale la prima e la seconda categoria confluiscono in una **categoria unica** (in sostanza le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate sono raggruppate con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate), è possibile compensare una minusvalenza realizzata dalla cessione di una partecipazione qualificata con una plusvalenza realizzata dalla cessione di una partecipazione non qualificata. Il legislatore non è, invece, intervenuto sulle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato le cui plusvalenze continuano a formare una categoria a sé stante e, pertanto, compensabili solo con minusvalenze della stessa fattispecie.

In merito alla decorrenza delle nuove regole di tassazione sul *capital gain*, il legislatore ha stabilito che il nuovo regime fiscale si applichi alle plusvalenze realizzate a decorrere dal **1° gennaio 2019**.

2. Le novità per la fatturazione elettronica

Al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'evasione fiscale viene introdotto l'obbligo, a partire dal **1° gennaio 2019**, di emettere la fattura in formato elettronico **per la generalità delle operazioni soggette ad IVA**, oggi previsto solo per le operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'estensione dell'utilizzo della fattura elettronica riguarda sia le cessioni e le prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA, **a condizione che si tratti di soggetti residenti o stabiliti in Italia** (ossia che abbiano una stabile organizzazione in Italia o siano ivi identificati direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale) sia le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei "consumatori finali".

Nella prima ipotesi (operazioni c.d. "B2B"), le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della "FatturaPA", mentre nella seconda ipotesi (operazioni c.d. "B2C") le fatture non saranno trasmesse direttamente all'acquirente, bensì messe a disposizione di quest'ultimo mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In questo secondo caso, infatti, il soggetto IVA che emette la fattura è tenuto a consegnare all'acquirente solo una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la facoltà del consumatore di rinunciare a quest'ultima. In tal modo, si evita di imporre ai privati consumatori l'onere di dotarsi di strumenti idonei a ricevere fatture elettroniche.

Con riferimento all'entrata in vigore della nuova disposizione, segnaliamo che l'obbligo viene anticipato al **1° luglio 2018** in relazione alle cessioni di **benzina e gasolio** utilizzati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

In relazione alle esclusioni evidenziamo, invece, che restano ferme, in ogni caso, le ipotesi di esonero dall'obbligo di emissione della fattura previste dall'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, per le cessioni effettuate nell'ambito del commercio al minuto, la fattura (elettronica) dovrà essere emessa solo qualora la stessa venga richiesta dall'acquirente al momento di effettuazione dell'operazione.

Per quanto concerne le operazioni "B2B", inoltre, è previsto l'esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti "minori", ossia per i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio (articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) o del regime forfetario (articolo 1 commi 54-89 della Legge n. 190/2014).

A partire dal 1° gennaio 2019 viene introdotto l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico per la generalità delle operazioni soggette ad IVA

Viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione relativo ai dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia

Va segnalato, infine, che per effetto dei nuovi obblighi di emissione della fattura in formato elettronico dal 1° gennaio 2019, verrà concessa **l'immediata possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA per i cessionari o committenti**, con evidente semplificazione dei problemi operativi connessi al rispetto dei più stringenti termini di registrazione delle fatture passive e di esercizio del diritto alla detrazione IVA introdotti nel 2017 per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 50/2017.

La fattura elettronica, infatti, si considera emessa e ricevuta contestualmente, nel momento in cui è trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (per le operazioni "B2B") e permette la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, con riferimento all'anno nel quale il documento viene (trasmesso e) ricevuto.

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene inoltre prevista:

- l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture stabilito dall'articolo 21 del D.L. n. 78/2010;
- la modifica dell'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 con il quale è stato istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

2.1 Il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere

In parallelo all'estensione dell'obbligo di utilizzo delle fatture in formato elettronico (che, come anticipato al paragrafo precedente, consentirà all'Agenzia delle Entrate di tracciare i dati delle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia documentate da fattura), l'articolo 1, comma 909 n. 4) della Legge di Bilancio 2018 introduce un **nuovo obbligo di comunicazione** avente ad oggetto i dati delle operazioni effettuate verso soggetti **"non stabiliti nel territorio dello Stato"**, ovvero ricevute da questi ultimi, completando in questo modo il sistema di monitoraggio delle operazioni poste in essere dai soggetti titolari di partita IVA.

In particolare, infatti, sempre a decorrere **dall'1.1.2019**, i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia dovranno trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati:

- delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi **effettuate** nei confronti di soggetti **non stabiliti in Italia**;
- delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi **ricevute** da soggetti **non stabiliti in Italia**.

Resteranno esclusi da tale obbligo i dati delle bollette doganali ricevute e i dati delle fatture eventualmente emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

Se da un lato, quindi, vi è stata l'abrogazione dal 2019 dell'obbligo generalizzato di comunicazione dei dati delle fatture connesso all'obbligo di fatturazione elettronica, per i soggetti che effettuano operazioni da e verso l'estero residua l'onere di dover procedere anche per il futuro alla comunicazione di queste operazioni all'Agenzia delle Entrate.

3. La proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti

L'articolo 1, commi da 29 a 36 della *Legge di Bilancio 2018* **proroga anche per il 2018 i c.d. "super-ammortamenti"** introdotti dalla Legge di stabilità 2016 al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi e i **c.d. "iper-ammortamenti"** introdotti dalla Legge di bilancio 2017 per agevolare quelli in beni materiali ad alto contenuto tecnologico.

La Legge di Bilancio 2018 ha tuttavia previsto, rispetto al passato, alcune modifiche alle due agevolazioni.

3.1 Super-ammortamenti

In relazione ai super-ammortamenti, gli investimenti effettuati nel 2018 da imprese e professionisti beneficeranno di una **maggiorazione del 30%** delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* in luogo del 40% previsto fino al 2017.

Rispetto al passato, sono stati esclusi dall'incentivo (oltre ai fabbricati, alle costruzioni e ai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%) anche tutti i veicoli e i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164, comma 1 del TUIR (navi e imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo, autovetture, ciclomotori e motocicli impiegati esclusivamente come beni strumentali per l'attività d'impresa), estendendo così l'esclusione già prevista dalla Legge di Bilancio 2017 solo per i veicoli soggetti a deducibilità limitata. Per il 2018 risulteranno dunque agevolabili solo autocarri e mezzi simili.

In conformità a quanto previsto in passato, l'agevolazione spetta per i beni acquistati **entro il 31.12.2018**, con l'ulteriore possibilità di agevolare gli investimenti effettuati **entro il 30.06.2019** a condizione che, entro la scadenza del 31.12.2018:

- l'ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore;
- sia stato eseguito un pagamento a titolo di acconto pari ad almeno il 20% del costo della fornitura.

*Dal super-ammortamento
vengono esclusi tutti i
veicoli e viene ridotta la
maggiorazione nella
nuova misura del 30%*

3.2 Iper-ammortamenti

Per quanto riguarda invece i beni iper-ammortizzabili ad alto contenuto tecnologico qualificabili nel modello "Industria 4.0", in occasione della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2018 non sono state apportate modifiche sulla misura dell'agevolazione.

Risultano pertanto agevolabili gli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro il 31.12.2018 siano rispettate le medesime condizioni previste per i super-ammortamenti (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del valore complessivo del bene).

Ricordiamo che l'agevolazione si sostanzia in una **maggiorazione del 150% del costo di acquisto** dei beni "funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" e aventi specifiche caratteristiche tecniche, dettagliatamente indicati nell'allegato "A" alla Legge di Bilancio 2017, permettendo, quindi, di calcolare gli ammortamenti su un valore complessivamente pari al 250% del costo di acquisto.

Per tali tipologie di beni, è stata introdotta una particolare salvaguardia della deduzione (che riguarda anche i beni acquistati nel 2017) nel caso di cessione e sostituzione dei beni prima dell'ultimazione dell'ammortamento.

Nel caso in cui i beni oggetto di agevolazione siano infatti successivamente sostituiti con beni dalle medesime o superiori caratteristiche (compresa l'interconnessione), l'agevolazione, nel limite del valore originario dei beni oggetto di sostituzione o del valore dei nuovi beni se di minor valore, non viene meno. Si segnala che tale salvaguardia non risulta invece prevista per i beni soggetti a super-ammortamento.

In aggiunta a quanto sopra, è stato inoltre confermato che i soggetti beneficiari dell'iper-ammortamento possono godere di una maggiorazione del **40%** del costo di acquisto dei **beni immateriali strumentali connessi** ad investimenti in beni materiali ad alto contenuto tecnologico.

L'elenco di tali beni è contenuto nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 e ricomprende, tra l'altro, software specifici, sistemi, piattaforme tecnologiche ed applicazioni dedicate alla progettazione dei sistemi produttivi. La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre esteso l'agevolazione ai sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce, ai software per la gestione della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, ai servizi digitali per la funzione immersiva, interattiva, per le ricostruzioni 3D e per la realtà aumentata.

4. Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale 4.0

Viene introdotto un credito d'imposta fino ad Euro 300.000 per l'attività di formazione 4.0

L'articolo 1, commi da 46 a 56 della *Legge di Bilancio 2018* introduce un credito d'imposta pari al **40%** delle spese in attività di formazione rientranti nel Piano nazionale "Industria 4.0" sostenute dalle imprese a partire dal **1° gennaio 2018**.

Beneficiano dell'agevolazione, nel limite massimo annuale di **300.000,00** euro, tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, nonché del regime contabile adottato, purché l'attività di formazione risulti:

- pattuita mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;
- ricompresa negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla stessa Legge di Bilancio 2018.

Appare utile segnalare che tale agevolazione non risulta commisurata alle spese effettivamente sostenute bensì al **costo aziendale del personale dipendente** relativo al periodo in cui viene impiegato e impegnato nell'attività di formazione.

Tale costo, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve essere **certificato** dal soggetto incaricato alla revisione legale o da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.

Le modalità di applicazione, la relativa documentazione richiesta, l'esplicazione dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e le eventuali cause di decadenza del beneficio, verranno disciplinate da un apposito provvedimento attuativo del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro il 31 marzo 2018.

5. La proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

L'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è stata confermata nella misura unica pari all'8%

L'articolo 1, commi 997 e 998 della *Legge di Bilancio 2018* ripropone nuovamente la facoltà di rideterminare il costo fiscale dei **terreni** e delle **partecipazioni non quotate** disciplinata dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001.

La proroga consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che non operano in regime d'impresa, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **alla data dell'1.1.2018**.

A tal fine, in modo analogo a quanto previsto in passato, entro la scadenza del **30.6.2018**, è necessario:

- predisporre una **perizia asseverata** da un professionista abilitato con la quale venga determinato il valore della partecipazione o del terreno posseduti;
- versare l'**imposta sostitutiva** dovuta per l'intero ammontare o, qualora venga scelta la soluzione della rateizzazione, versare la prima delle tre rate annuali di pari importo (le successive rate, maggiorate dell'interesse del 3% annuo, dovranno, invece, essere versate entro il 01.07.2019 e 30.6.2020).

Da ultimo si segnala che, l'ammontare dell'imposta sostitutiva è stata confermata nella misura unica pari **all'8%** sia per i terreni sia per le partecipazioni (qualificate e non qualificate).

6. Le modifiche alla disciplina dell'acquisto di carburante

Con l'intento di contrastare l'evasione fiscale nel settore dei carburanti, la *Legge di Bilancio 2018* introduce importanti novità in tema di detrazione IVA e deducibilità del costo riferito agli acquisti di carburante per autotrazione, con effetti a **decorrere dal 1° luglio 2018**.

Ai fini della deducibilità del costo (nuovo comma 1-bis dell'articolo 164 del TUIR) e ai fini IVA (nuovo comma 1, lettera d), dell'articolo 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972) viene infatti previsto l'obbligo di pagamento **esclusivo** del carburante mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973.

In conseguenza dell'introduzione di queste nuove disposizioni, non risulteranno quindi più deducibili/detraibili gli acquisti di carburante presso impianti stradali di distribuzione effettuati in contanti.

In aggiunta a quanto sopra, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, viene disposta l'**abolizione dell'utilizzo della scheda carburante** D.P.R. n. 444/1997 per la tracciabilità degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi IVA. Infatti, a partire da tale data, gli stessi dovranno essere documentati obbligatoriamente con **fattura in formato elettronico** (si veda il precedente paragrafo 2).

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante potranno avvenire solo con sistemi di pagamento tracciabili

7. L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL

L'articolo 1, commi 994 e 995 della *Legge di Bilancio 2018* modifica, con **applicazione retroattiva al periodo d'imposta 2017**, la disciplina delle deducibilità degli interessi passivi. In particolare, attraverso l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del TUIR (introdotto, a decorrere dal 2016 dal D.Lgs. n. 147/2015, c.d. "Decreto Internazionalizzazione"), viene meno la possibilità, in capo ai soggetti IRES che svolgono attività commerciale e industriale, di tener conto ai fini della determinazione del ROL, ovvero del *plafond* di deducibilità degli interessi passivi, dei **dividendi percepiti dalle controllate estere**.

A distanza dunque di un breve lasso temporale, viene nuovamente preclusa alle holding la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari correlati all'investimento partecipativo estero, con conseguente penalizzazione delle realtà italiane ramificate all'estero rispetto ai Gruppi italiani non delocalizzati.

Si segnala, infine, che tale modifica, comportando un effetto negativo sull'IRES dovuta per l'esercizio 2017, potrebbe rendere il versamento degli acconti determinati sulla base del metodo previsionale insufficienti, con conseguente necessità di procedere all'adeguamento degli importi dovuti.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2017 cambia la determinazione del Rol per le holding industriali

8. Le modifiche al regime di tassazione degli utili *black-list*

L'articolo 1, commi da 1007 a 1009 della *Legge di Bilancio 2018* modifica il regime di tassazione dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato (ossia con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia), alleggerendone il relativo carico impositivo.

Con riferimento a **tutti i soggetti percettori** di dividendi provenienti da società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, la *Legge di Bilancio 2018* stabilisce che non si considerano provenienti da società "*black list*" gli **utili percepiti dal 2015** e maturati in periodi d'imposta **precedenti al 31.12.2014** nei quali la controllata estera risultava residente in uno Stato "*white list*", ancorché al momento della distribuzione dei dividendi, per effetto dei nuovi criteri di determinazione dei territori a fiscalità privilegiata previsti dal TUIR, la società estera risultava residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

Diversamente dal passato, non assume dunque più rilevanza il momento di percezione, ma il **periodo di maturazione** del dividendo, per qualificare la natura della partecipazione e la relativa tassazione.

Trovando la norma applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dovrebbe risultare possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore in applicazione delle nuove disposizioni.

Si segnala, inoltre, che la *Legge di Bilancio 2018* ha previsto che gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati da quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Infine segnaliamo che, limitatamente alle **società di capitali**, l'articolo 1, comma 1008 della *Legge di Bilancio 2018* prevede che i dividendi "black list" risultano:

- **esclusi dalla formazione del reddito per il 50% del loro ammontare;**
- a condizione che sia dimostrato, anche per il tramite di interpello, ai sensi dell'articolo 167 comma 5 lett. b), l'**effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato di o territorio di insediamento.

Al ricorrere di tale condizione, al soggetto controllante residente spetta, inoltre, un **credito d'imposta** in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, determinato in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta IRES relativa.

Si segnala, infine, che la detassazione del 50% si applica **limitatamente ai dividendi** e non anche alle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni.

9. La nuova nozione di stabile organizzazione

L'articolo 1, comma 1010 della *Legge di Bilancio 2018* **riscrive la nozione di stabile organizzazione** disciplinata dall'articolo 162 del TUIR, recependo nel nostro ordinamento quanto previsto dalla Convenzione Multilaterale BEPS firmata nel giugno 2017. Nel dettaglio, e in via sintetica, segnaliamo le modifiche e integrazioni apportate alle disposizioni normative interessate dalle modifiche.

9.1 Nuova ipotesi di stabile organizzazione per il settore digitale

Con l'introduzione della nuova lettera f-bis) al comma 2 dell'articolo 162 del TUIR, viene previsto che costituisce stabile organizzazione in Italia anche *"una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso"*.

Contestualmente viene abrogata la norma (prima contenuta nel comma 5 dell'articolo 162 del TUIR) volta ad escludere la configurabilità di una stabile organizzazione nell'ipotesi di *"disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi"*.

Tali modifiche traggono origine dalle indicazioni fornite a livello OCSE in merito alla necessità di **superare l'impostazione tradizionale** in base alla quale la qualifica di stabile organizzazione si collega all'insediamento di una struttura fisica (materiale o personale) nel territorio dello Stato.

9.2 Attività aventi carattere preparatorio e ausiliario e attività frazionate

Con la riformulazione del comma 4 e l'introduzione del nuovo comma 4-bis dell'articolo 162 del TUIR, viene previsto che la combinazione di più attività che singolarmente considerate avrebbero **carattere preparatorio e ausiliario** ma che nella loro complementarietà perdono tale carattere, sia comunque idonea a configurare una stabile organizzazione.

Inoltre, attraverso il successivo nuovo comma 5 del medesimo articolo, viene introdotta la c.d. *"anti-fragmentation rule"*, al fine di evitare che l'attività venga **frazionata** tra più imprese collegate al solo fine di non ricadere in una delle ipotesi di configurabilità di stabile organizzazione.

9.3 Agente dipendente

Il nuovo comma 6 dell'articolo 162 del TUIR definisce con maggiore precisione rispetto al passato il concetto di stabile organizzazione personale e la figura dell'**agente dipendente**.

Viene, infatti, indicato che configura una stabile organizzazione un soggetto che:

- agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente;
- abitualmente conclude contratti, o opera ai fini dalla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa.

Tali contratti devono essere:

- conclusi in nome dell'impresa, oppure
- relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell'impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure
- relativi alla forniture di servizi da parte dell'impresa.

9.4 Agente indipendente

Infine segnaliamo che il nuovo comma 7 dell'articolo 162 del TUIR precisa che non si intendono integrati i presupposti della stabile organizzazione personale in presenza di un **agente indipendente** e che tuttavia non può qualificarsi come tale il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quale è "strettamente correlato".

Il concetto di "**stretta correlazione all'impresa (o alle imprese)**" viene definito nel successivo nuovo comma 7-bis del medesimo articolo, in funzione della presenza di vincoli di controllo, ed in particolare sulla base del possesso (diretto o indiretto) da parte di uno dei due soggetti, ovvero di un terzo che controlli entrambi, del 50% delle partecipazioni o dei diritti di voto e del capitale sociale.

In base alla nuova formulazione della norma, quindi, l'agente monomandatario controllato dall'impresa estera si configurerebbe quale stabile organizzazione della stessa.

10. Le modifiche alla disciplina antielusiva in materia di imposta di registro

Attraverso le disposizioni dell'articolo 1, comma 87 della *Legge di Bilancio 2018* vengono modificati gli articoli 20 e 53-bis del D.P.R. n. 131/1986 (c.d. Testo Unico dell'imposta di registro),

In particolare, la modifica dell'articolo 20 relativo all'"interpretazione degli atti", è finalizzata a dirimere i dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa della disposizione normativa e superare l'orientamento giurisprudenziale che consente di riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, gli atti soggetti a registrazione sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti attraverso più atti tra loro collegati.

A seguito della riscrittura, l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 specifica infatti ora che l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione deve essere operata **con esclusivo riguardo all'atto presentato**, senza considerare elementi ad esso estranei, siano essi atti collegati o altri elementi extratestuali.

In forza di ciò quindi, non sarà più possibile per l'Agenzia delle Entrate riqualificare ai sensi del citato articolo 20 gli atti di conferimento di aziende seguiti dalla cessione di quote in atti di cessione di azienda, oppure le operazioni di scissione con successiva cessione delle quote in cessioni di azienda. Ricordiamo che la prima operazione, in particolare, era perfettamente lecita sul piano delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del TUIR.

In aggiunta a quanto sopra, la *Legge di bilancio 2018* ha operato anche una modifica all'articolo 53-bis del medesimo D.P.R. n. 131/1986, prevedendo che le attribuzioni ed i poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di abuso del diritto possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.

Pertanto, anche ai fini di tali imposte, in presenza di operazioni dalle quali scaturisca un vantaggio fiscale indebito, risultano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, qualora chiaramente sussistano tutti gli elementi che configurano "l'abuso del diritto".

Con la riscrittura dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986, l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riferimento allo stesso

In conclusione, alla luce dell'ingente contenzioso sviluppatosi nel tempo sulla riqualificazione delle cessioni di azienda, appare opportuno segnalare che permangono significativi dubbi circa la **portata retroattiva** delle modifiche introdotte dalla *Legge di Bilancio 2018*, tenuto conto che la nuova disposizione non è stata qualificata in modo esplicito come norma avente natura interpretativa.

11. Le modifiche al calendario fiscale

Al fine di limitare le proroghe annuali concesse negli anni scorsi, la *Legge di Bilancio 2018* ha apportato alcune modifiche al calendario delle scadenze fiscali, che si aggiungono a quelle introdotte dal D.L. n. 148/2017, convertito nella Legge n. 172/2017 (c.d. "decreto collegato"). La tabella che segue riporta tutte le novità **in vigore dal 2018**.

Adempimento	Scadenza	Decorrenza
Termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei modelli 770	31 ottobre 2018	A partire dai modelli 770/2018 relativi al 2017
Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata	31 ottobre 2018	A decorrere dal 2018, relativamente ai redditi 2017
Termine per la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR (c.d. "monitoraggio fiscale esterno")	31 ottobre 2018	A decorrere dalle comunicazioni relative al 2017
Termine di presentazione dei modelli 730 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato	23 luglio 2018	A partire dai modelli 730/2018 relativi al 2017
Termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP da parte dei soggetti titolari di partita IVA	31 ottobre 2018	Relativamente ai modelli 2018 per il 2017
Termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) e delle bollette doganali riferite al 2° trimestre 2018 / 1° semestre 2018 (per opzione)*	30 settembre 2018 (slitta al 1° ottobre 2018)	Relativamente alle comunicazioni 2018

* Restano, invece, invariate le scadenze relative al 1°, 3° e 4° trimestre 2018 (2° semestre per opzione)

In aggiunta a quanto sopra segnaliamo che sono stati rimodulati anche i termini di consegna ai contribuenti della copia del modello 730 elaborato dai CAF o dai professionisti e i termini di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 dagli stessi elaborati. Inoltre, è stata prevista la facoltà per l'Agenzia delle Entrate di prorogare, attraverso appositi provvedimenti, i termini per l'adempimento degli obblighi riferiti alle dichiarazioni e alle comunicazioni riferite ai tributi amministrati dalla medesima Agenzia.

12. Le ulteriori novità

Tra le altre novità della Legge n. 205/2017 si segnalano, infine, le seguenti misure:

Argomento	Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (co. 3, lett. a)	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 (invece che al 31.12.2017) la detrazione IRPEF/IRES prevista dall'articolo 1, commi 344-347, della Legge n. 296/2006 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici . La misura di tale detrazione viene ridotta (dal 65%) al 50% per le spese sostenute nel 2018 relative ad interventi di: - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione IRPEF/IRES viene riconosciuta (nella misura ordinaria del 65%) anche per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO (co. 3, lett. b)	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 (invece che al 31.12.2017) la detrazione IRPEF prevista dall'articolo 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio . Tale detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 96.000 per unità immobiliare
PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (co. 3, lett. b)	Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 (invece che nell'anno 2017) la detrazione IRPEF prevista dall'articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 per l' acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Tale detrazione spetta nella misura del 50% su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 10.000
NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI "SISTEMAZIONE A VERDE" (co. 12-15)	Viene introdotta per l'anno 2018 una nuova detrazione IRPEF per le spese riguardanti: - la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tale detrazione spetta nella misura del 36% su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo e spetta anche in relazione alle parti comuni esterne di edifici condominiali. Tra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi indicati
PEER TO PEER LENDING (co. 43-44)	Viene introdotta la nuova lettera d-bis) all'articolo 44, comma 1, del TUIR che qualifica quali redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati da soggetti finanziatori non professionali per il tramite di piattaforme cd. di <i>Peer to Peer Lending</i> gestite da intermediari finanziari soggetti a vigilanza da parte della Banca d'Italia. Gli intermediari sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota del 26%

INVESTIMENTI DELLE CASSE DI PREVIDENZA E DEI FONDI PENSIONE (co. 73)	Viene integrato l'articolo 1, comma 89, della Legge di Bilancio 2017, prevedendo che le Casse di Previdenza e i Fondi pensione possano includere tra i propri investimenti a lungo termine (fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente) anche ai c.d. strumenti <i>Peer to Peer Lending</i> (quote di prestiti e fondi di credito cartolarizzati)
ESTENSIONE DEI PIR ALLE IMMOBILIARI (co. 80)	Vengono soppressi i punti dell'articolo 1, comma 102, della Legge di Bilancio 2017 che escludevano dalla platea dei soggetti emittenti Piani Individuali di Risparmio (PIR) le imprese immobiliari
RIALLINEAMENTO DELLE PARTECIPATE ESTERE (co. 81-83)	Con un'integrazione dei commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del D.L. n. 185/2008, viene previsto che la disciplina del riallineamento "speciale" per l'avviamento, i marchi e le altre attività immateriali "incorporati" nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato debba riguardare anche le partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile organizzazione in Italia. Tale disposizione si applica con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso all'1.1.2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo
CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI (co. 89-92)	Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti dalle PMI che si quotano in borsa . Tale credito di imposta spetta, fino ad un importo massimo di Euro 500.000, nella misura del 50% dei costi di consulenza finalizzati alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA (co. 96-99)	Per gli anni 2018, 2019 e 2020 viene riconosciuto un credito d'imposta per le imprese pari al 36% delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste , provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR). Tale credito d'imposta: - è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di Euro 20.000 per ciascun beneficiario; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti oggetto di agevolazione
INTEGRALE DEDUZIONE IRAP PER LAVORATORI STAGIONALI (co. 116)	Per l'anno 2018, viene disposta la deducibilità integrale (invece che nella misura del 70% stabilita dall'articolo 11, comma 4-ocites, secondo periodo del D.Lgs. n. 446/1997) del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto
PLUSVALENZE SU AZIONI RICEVUTE DAI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DI RETRIBUZIONI PREMIALI (co. 161)	Con riferimento ai criteri di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni ricevute dai dipendenti in sostituzione delle c.d. retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili), viene stabilito che il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del TUIR, l'eventuale plusvalenza imponibile è quindi costituita dalla differenza tra:

	- il corrispettivo percepito; - il valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, ancorché quest'ultimo valore non abbia, di fatto, concorso a formare reddito in capo al dipendente
RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ISA (co. 931)	Viene differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (invece che 31.12.2017) l'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) previsti dall'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Per il periodo d'imposta 2017 continuano quindi ad applicarsi gli studi di settore e/o i parametri
SANZIONI PER ERRORI NELL'APPLICAZIONE DELL'ALiquota IVA (co. 935)	Con l'integrazione dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, viene disciplinato in modo organico il regime sanzionatorio dell'applicazione dell'IVA in misura superiore a quella dovuta. Viene in particolare previsto che se il cedente/prestatore addebita per errore un'imposta superiore a quella effettiva: - resta fermo il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario/committente (che prima veniva disconosciuto); - si applica nei confronti del cessionario/committente la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro (in luogo della sanzione del 90% per indebita detrazione dell'imposta, combinata con la sanzione per dichiarazione infedele); - la restituzione dell'imposta è in ogni caso esclusa in un contesto di frode fiscale
RAPPORTI TRA PARTECIPANTI AL GRUPPO IVA E PROPRIE STABILI ORGANIZZAZIONI (co. 984-985)	Con l'integrazione dell'articolo 70- <i>quinquies</i> del D.P.R. n. 633/1972, vengono estesi al Gruppo IVA (introdotto dalla Legge di bilancio 2017) i principi della sentenza Skandia in base ai quali l'unitarietà soggettiva fra casa madre e sua stabile organizzazione (sanciti dalla sentenza FCE Bank del 2006, che disponeva quindi l'irrelevanza ai fini IVA delle operazioni fra questi soggetti) vengono meno quando si ha a che fare con un Gruppo IVA. Le norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2018, il che dovrebbe scongiurare un'applicazione retroattiva dei principi della sentenza Skandia
CONTROLLO PREVENTIVO DELLE COMPENSAZIONI NEI MOD. F24 (co. 990)	Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato oppure sono decorsi 30 giorni senza alcun blocco, il pagamento viene dato per eseguito e le compensazioni e i versamenti in esso contenuti si considerano eseguiti alla data della loro effettuazione
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (co. 991-992)	Vengono modificati termini e modalità di versamento dell'imposta sulle assicurazioni. In particolare: - viene posticipata (da maggio) a novembre la scadenza entro la quale le imprese assicurative devono versare l'acconto dell'imposta; - viene elevata (dal 40%) al 55% l'aliquota dell'acconto per gli anni 2018 e 2019 e al 70% per gli anni successivi
WEB TAX (co. 1011-1017)	Viene istituita l' imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax) , da applicarsi: - a carico di soggetti (residenti e non) che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità per anno solare; - per prestazioni rese nei confronti di sostituti d'imposta residenti ai sensi all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 o di stabili organizzazioni italiane di un soggetti non residenti; - nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo al netto dell'IVA; - con prelievo a cura del soggetto committente del servizio, alla stregua di una

	ritenuta a titolo d'imposta da versarsi all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo. La precisa individuazione delle prestazioni soggette alla <i>web tax</i> viene demandata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018. Viene previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso <i>internet</i> o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. La <i>web tax</i> si applica a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello di pubblicazione del sopra indicato decreto, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2019
RINVIO DISCIPLINA IRI (co. 1063) DELLA	Viene differita (dall'1.1.2017) all'1.1.2018 l'applicazione della disciplina dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) introdotta all'articolo 55-bis del TUIR dalla Legge di Bilancio 2017. Tale norma dispone che - su opzione - il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per scelta), è escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato a tassazione separata con l'aliquota pari al 24% ovvero con l'aliquota prevista per i soggetti IRES